

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2372-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**
(PRANDINI)

di concerto col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**
(FACCHIANO)

col **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**
(RUBERTI)

(V. Stampato n. 2372)

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 novembre 1990

(V. Stampato Camera n. 5289)

modificato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 16 gennaio 1992 ed unificato con i disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 5779-bis e 6211)

d'iniziativa dei deputati Rocelli, Santuz e Pellicani (5779-bis); Cecchetto Coco, Cederna, Fachin Schiavi, Tiezzi, Ceruti, Ronchi, Donati, Bassi Montanari, Russo Franco, Mattioli, Scalia, Procacci, Andreis e Cima (6211)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 gennaio 1992

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia

Art. 1.

*(Prosecuzione degli interventi
per gli anni 1992 e 1993)*

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi ripartita in ragione di lire 250 miliardi in ciascuno degli esercizi 1992 e 1993.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Art. 1.

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Per consentire l'attivazione delle opere più significative, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto «Marco Polo» di Venezia e la gestione del medesimo, nonché l'Università Ca' Foscari e l'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

(Ripartizione dello stanziamento)

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 233.340 milioni per interventi di competenza dello Stato, di cui lire 221.340 milioni per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici; lire 6.660 milioni per interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e lire 5.340 milioni per interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) lire 166.660 milioni per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 3.660 milioni per interventi di competenza della provincia di Venezia;

d) lire 96.340 milioni per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sarà corrisposto con la prima rata di ammortamento.

Soppresso

Art. 2.

1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 360, affidati in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 67,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Cfr. comma 1 dell'articolo 4 del presente testo)

(Cfr. articolo 6 del presente testo)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lire 25 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

2. Per gli interventi di competenza del Ministero dei trasporti di completamento dell'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, da realizzare in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

3. Per gli interventi di competenza della regione Veneto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti di impegno è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5 della presente legge.

4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia di cui all'articolo 6 della citata legge n. 798 del 1984, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

5. Per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della citata legge n. 798 del 1984, è destinata una quota non inferiore al 50 per cento dei limiti di impegno di cui al comma 4.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Cfr. articolo 5 del presente testo)

Art. 3.

(Interventi di competenza dello Stato)

1. La somma di lire 221.340 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è così ripartita:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Alle somme destinate, ai sensi del comma 4 del presente articolo, agli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere a), b) e c), della citata legge n. 798 del 1984, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), della citata legge n. 360 del 1991, si applica la riserva del 15 per cento di cui all'articolo 6, secondo comma, della medesima legge n. 798 del 1984.

7. Per gli interventi di competenza del comune di Venezia volti alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 6 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 5 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

8. Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia di competenza della provincia di Venezia, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

9. Per gli interventi di adeguamento e di potenziamento dell'Università Ca' Foscari e dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati, rispettivamente, i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi e lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo e lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994. I relativi mutui non concorrono a determinare il limite del 15 per cento stabilito dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 3.

1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nell'adunanza del 19 giugno 1991.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

a) quanto a lire 105.340 milioni, in ragione di lire 52.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

b) quanto a lire 3.400 milioni, in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio di vigilanza ed antinquinamento di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché per le spese relative al personale contrattista assunto ai sensi dell' articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica e dell' articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) quanto a lire 16.680 milioni, in ragione di lire 8.340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) quanto a lire 66.640 milioni, in ragione di lire 33.320 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

e) quanto a lire 11.180 milioni, in ragione di lire 5.590 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, da effettuarsi d'intesa tra i Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici;

f) quanto a lire 10.740 milioni, in ragione di lire 5.370 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera g), della legge 29 novembre 1984, n. 798, ivi compresi gli interventi manutentori per lo scavo e il segnalamento dei canali lagunari;

g) quanto a lire 2.680 milioni, in ragione di lire 1.340 milioni per ciascuno degli

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:

- a) opere di regolazione delle maree;
- b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
- c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;
- d) ripristino della morfologia lagunare;
- e) arresto del processo di degrado della laguna;
- f) difesa dei litorali;
- g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
- h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera *h*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

h) quanto a lire 680 milioni, in ragione di lire 340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera *l*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) quanto a lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica di San Marco, demandati alla procuratoria della stessa Basilica ed a questa affidati in concessione, sulla base di programmi annuali approvati dal Magistrato alle acque; i relativi fondi saranno versati su apposito conto di tesoreria, con pagamento per stati di avanzamento e con riserva del 25 per cento del saldo all'esito del collaudo.

2. Nei limiti dello stanziamento autorizzato per ciascun esercizio, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, può prevedere una diversa ripartizione delle somme di cui al comma 1, in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

3. La somma di lire 6.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), relativa agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ripartita in ragione di lire 3.330 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata allo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, da parte del Ministero medesimo, relativi all'esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico e alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta le iniziative volte ad assicurare il coordi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

Soppresso

Soppresso

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

namento e la complementarietà dei programmi e dei progetti con quelli relativi agli studi, alle progettazioni ed alle sperimentazioni previsti dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, a concedere specifici finanziamenti ad università, istituti ed enti pubblici di ricerca nonché ad organismi comunitari ed internazionali.

6. L'ulteriore somma di lire 5.340 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per gli interventi di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ripartita in ragione di lire 2.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata, quanto a lire 290 milioni, al completamento degli elenchi dei beni immobili, quanto a lire 3.660 milioni, al restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico e, quanto a lire 1.390 milioni, al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

Art. 4.

(Interventi di competenza della regione Veneto)

1. La somma di lire 166.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), destinata ad interventi di competenza della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

Soppresso

3. In particolare, è destinata agli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1.

4. L'utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984, di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 2, nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto.

Art. 4.

Soppresso

(Cfr. comma 3 dell'articolo 2 del presente testo)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

regione Veneto, è utilizzata in ragione di lire 83.330 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 5, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché nell'interesse dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, per interventi di risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti.

2. Gli interventi di competenza della Regione in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti sono eseguiti in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con gli interventi di competenza dello Stato.

Art. 5.

(Interventi di competenza della provincia di Venezia)

1. La somma di lire 3.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), ripartita in ragione di lire 1.830 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata alla realizzazione, da parte della provincia di Venezia, di interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, approvato dal Consiglio regionale della regione Veneto in data 19 dicembre 1991, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di competenza dello Stato.

Soppresso

(Cfr. comma 8 dell'articolo 2 del presente testo)

Art. 5.

1. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonchè gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del piano di cui all'articolo 4, comma 1, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonchè le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per *insulae*, provvedono a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati proprietari nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.

Art. 6.

1. Gli stanziamenti complessivi di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, sono

(Cfr. articolo 2 del presente testo)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

*(Interventi di competenza
dei comuni di Venezia e di Chioggia)*

1. La somma di lire 96.340 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 53.560 milioni, in ragione di lire 26.780 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

b) lire 12.000 milioni, in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) lire 21.780 milioni, in ragione di lire 10.890 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *c*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) lire 9.000 milioni, in ragione di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *d*), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Al comune di Chioggia è assegnata una quota pari al 15 per cento delle somme indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*), del comma 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

destinati agli interventi indicati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, e dalla legge 8 novembre 1991, n. 360, nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984.

Soppresso

(Cfr. comma 4 dell'articolo 2 del presente testo)

Art. 7.

1. Nel 1994 il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede utilizzando, per gli stessi anni 1992 e 1993, l'accantonamento «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia», iscritto nel bilancio triennale 1991-1993 tra i fondi per provvedimenti legislativi di conto capitale (allegato C/3).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Ufficio di coordinamento)

1. È istituito l'Ufficio di coordinamento con il compito di redigere, con cadenza annuale, un piano di coordinamento, completo di cronogramma, di tutti gli interventi, mediante correlazione degli esistenti piani di intervento statali, regionali, provinciali e comunali.

2. L'Ufficio di coordinamento rileva altresì periodicamente lo stato di avanzamento dei piani e segnala tempestivamente al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sulla base dei programmi complessivi approvati e di quelli parziali avviati in base alla presente legge, verifica lo stato di attuazione dei lavori nonché le somme effettivamente impegnate ed effettivamente spese da parte delle singole Amministrazioni. Il Comitato riferisce i dati emersi dalla verifica effettuata al Governo che, in base ai risultati acquisiti, propone ulteriori rifinanziamenti della legislazione speciale per Venezia.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia (limiti di impegno)».

2. *Identico.*

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

novembre 1984, n. 798, gli scostamenti per i conseguenti provvedimenti.

3. Il piano di coordinamento è approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che provvede altresì all'asestamento dei relativi finanziamenti.

4. L'Ufficio di coordinamento è diretto dal segretario del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ed è costituito da funzionari, con qualifica di dirigente, del comune di Venezia, della Regione e della Provincia; dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della marina mercantile, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ragione di una unità per ciascuno dei citati enti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei suddetti funzionari non costituisce titolo per il percepimento di indennità aggiuntive.

5. L'Ufficio di coordinamento ha sede presso il Magistrato alle acque di Venezia il quale fornirà altresì le strutture di supporto tecnico-operativo, nell'ambito delle attuali dotazioni del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

(Inquadramento di personale nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici)

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, può essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche rivestite, secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Il personale interessato dovrà essere sottoposto, su domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a prova selettiva, intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità, a cura di apposita commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composta da un dirigente generale, in qualità di presidente, e da due membri scelti tra i dirigenti superiori, appartenenti ai ruoli del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto verranno fissati le modalità e i contenuti della prova stessa.

3. Al riassorbimento dell'eventuale soprannumero si provvederà utilizzando i posti che si renderanno disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'organico dei corrispondenti profili professionali.

4. L'inquadramento in ruolo del personale avrà decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° gennaio 1991.

5. Dalla data di cui al comma 4 sono abrogate le disposizioni di legge citate al comma 1 che consentono l'assunzione di personale contrattista.

Art. 10.

(Copertura degli oneri derivanti dall'inquadramento di personale)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, valutato in lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 11.

(Commissione per la salvaguardia di Venezia)

1. La commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata dal comandante dei vigili del fuoco di Venezia o suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale.

2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella commissione per la salvaguardia di Venezia durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti.

3. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. La commissione per la salvaguardia di Venezia, per i territori compresi nella conterminazione lagunare, ivi incluse Chioggia e le isole del Lido, di Pellestrina e di S. Erasmo, esprime il parere su tutti gli interventi edilizi che non siano di esclusiva competenza del sindaco, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, assumendo le competenze e le attribuzioni delegate alla commissione edilizia, alla commissione per i beni ambientali, al sovrintendente ai beni ambientali ed architettonici, alle unità sanitarie locali, ai vigili del fuoco.

2. Ai fini di cui al comma 1 le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Qualora il parere della commissione per la salvaguardia di Venezia sia preso con il voto contrario del Presidente del magi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

strato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti la sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della commissione stessa sono sospese ed il Presidente della giunta regionale, entro 20 giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali ed ambientali, e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

5. I pareri espressi dalla commissione per la salvaguardia di Venezia sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Per il funzionamento degli uffici della commissione per la salvaguardia di Venezia la Regione si avvarrà di personale regionale».

4. È abrogato l'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 12.

(Conferenza di servizi)

1. In considerazione della necessità di assicurare l'unitarietà e lo snellimento procedimentale degli interventi per la salvaguardia fisica e ambientale di Venezia e della sua laguna, gli enti e le amministrazioni competenti per l'attuazione degli interventi hanno la facoltà di sottoporre i progetti al voto di una apposita conferenza di servizi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. La conferenza è presieduta dal commissario di Governo presso la regione Veneto ed è convocata su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, del presidente della regione Veneto, del sindaco del comune di Venezia o del sindaco del comune di Chioggia a seconda della competenza ad attuare l'intervento ed è composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti locali, tenuti, di volta in volta, in relazione al singolo procedimento, ad adottare atti di intesa, di assenso o di approvazione, ovvero a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni o nulla osta, previsti da leggi statali o regionali, ordinarie o speciali, e non altrimenti sentiti nel corso dell'*iter* istruttorio.

3. La conferenza approva, su proposta delle singole amministrazioni competenti, i progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziate, in tutto o in parte, con fondi pubblici secondo l'indicazione del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

4. L'approvazione del progetto da parte della conferenza sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, di intesa o di approvazione altrimenti richiesto da norme statali o regionali, ordinarie o speciali, e consente la sua immediata esecuzione a cura delle singole Amministrazioni competenti.

5. Qualora vi sia il voto contrario di un terzo dei membri della conferenza, l'approvazione del progetto è demandata al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui presidente, a tal fine, può avvalersi anche degli organi consultivi statali o regionali, secondo le rispettive competenze.

6. L'approvazione dell'opera da parte della conferenza di servizio o, in sua vece, del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, comporta, in caso di difformità, la corrispondente variazione degli strumenti territoriali e urbanistici.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

7. Per tutte le opere per le quali non sia stata richiesta la convocazione della conferenza di servizi rimane ferma la funzione della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 11.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA
(articolo 9)

CORRISPONDENZA FRA LE CATEGORIE DI PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO
E I PROFILI PROFESSIONALI

Ingegnere elettronico	Ingegnere	VII livello
Ingegnere geotecnico	Ingegnere	VII livello
Biologo	Biologo	VII livello
Geologo	Geologo	VII livello
Chimico	Chimico	VII livello
Architetto	Architetto	VII livello
Diplomato specializzato	Assistente amministrativo	VI livello
Diplomato tecnico	Assistente tecnico	VI livello
Perito industriale chimico	Assistente tecnico per la chimica industriale	VI livello
Perito industriale elettronico	Assistente tecnico per l'elettronica	VI livello
Diplomato nautico	Assistente tecnico	VI livello
Programmatore	Programmatore	VI livello
Operatore centro calcolo	Operatore sala macchine	V livello
Operatore metereologico	Operatore tecnico specia- lizzato di laboratorio	V livello
Operatore radar	Operatore tecnico specia- lizzato di laboratorio	V livello
Operatore oceanografico	Operatore tecnico specia- lizzato di laboratorio	V livello
Teleidrometrista	Agente ausiliario di labo- ratorio tecnico	IV livello
Vigilante lagunare	Sorvegliante idraulico	IV livello
Operaio qualificato	Addetto servizio vigilanza	IV livello

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppressa